

La specializzazione degli avvocati: una storia ancora non finita?

di Roberto Santoro

La storia che qui si vuole raccontare (e che non ha avuto ancora un suo lieto fine) incomincia oltre due decenni fa quando la crisi dei servizi legali cominciava a farsi sentire e il numero degli iscritti agli albi aumentava sempre di più, determinando - con il calo della partecipazione politica e degli iscritti ai partiti tradizionali - che il “partito” degli avvocati diventasse il partito più numeroso presente nel territorio nazionale.

Con il diradarsi degli incarichi e l'aumento dei soggetti destinati ad assumerli (nonché anche sulla spinta di interventi legislativi) si verificava sempre più che avvocati specialisti “di fatto” di un settore ampliassero il loro campo di attività, sconfinando in settori affini; si pensi, in via esemplificativa (in base all'esperienza lavorativa di chi scrive) ad osmosi - in entrambe le direzioni - tra tributaristi e penalisti o tra amministrativisti e laboristi.

Lo scenario nel quale si inserisce l'argomento qui in esame, è ben descritto nell'articolo “Il processo incompiuto di riforma delle professioni” di G. Conte, nel quale si può leggere che le trasformazioni emerse nel mondo dell'avvocatura “...non si lasciano riassumere in un'univoca parabola descrittiva. Si prestano ad una lettura anfibia. Basti considerare che, mentre in alcuni ambiti professionali i processi di trasformazione hanno generato crisi identitarie, in altri ambiti professionali essi hanno generato nuove identità”¹.

Il dibattito sull'argomento (sviluppatosi soprattutto all'interno dell'avvocatura e delle sue molteplici associazioni) determinò l'intervento del Consiglio nazionale forense che, nella seduta del 24 settembre 2010, approvò il “regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista”. Il provvedimento, oggetto di ricorso presso il Tar del Lazio, con intervento nel procedimento di parecchie associazioni di avvocati specialisti, fu dichiarato nullo dal giudice adito con la sentenza n. 5151 del 9 giugno 2011 che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, accertò la assoluta carenza di attribuzione in capo al Cnf della regolamentazione assunta con l'atto impugnato.

In seguito all'intervento del giudice amministrativo, scese in campo il legislatore che con l'articolo 9 della legge professionale n. 247 del 2012 introdusse le specializzazioni per gli avvocati, demandando al Ministero della Giustizia, previo parere del Cnf, l'adozione di un regolamento contenente le modalità e i requisiti per ottenere il titolo di avvocato specialista. Dopo lunga gestazione è stato partorito il DM Giustizia n. 144/2015 per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, impugnato da alcuni Ordini degli avvocati davanti al giudice amministrativo.

Il decreto è stato parzialmente annullato dal Tar Lazio con le sentenze nn. 4424, 4436, 4427 e 4428 del 2016, poi confermate dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 5575/2017.

¹ Editoriale di Giuseppe Conte del 21 gennaio 2015 su giustizia.civile.com.

Il Tar evidenziò che la suddivisione dei settori di specializzazione contenuta nel comma 1 dell'articolo 3 risultava irragionevole e incompleta, nonché in contrasto con la finalità, perseguita dalla legge n. 247/2012, di rendere il mercato delle prestazioni legali più leggibile per i consumatori, non risultando rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell'ordinamento, né, infine, un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la decisione del Tar, rilevò che *“l'elenco prende le mosse dalla tripartizione tradizionale fra diritto civile, penale e amministrativo. Tuttavia, esso poi dilata ampiamente il primo settore e non introduce nessuna differenziazione nell'ambito degli altri, laddove è ben noto che quanto meno il diritto amministrativo conosce sotto-settori autonomi nella pratica, nella dottrina e nella didattica, che – al pari di quelli del diritto civile – meriterebbero di essere considerati settori autonomi di specializzazione; mentre, per converso, appare discutibile, in termini di ragionevolezza, la analitica suddivisione per il diritto civile. In altri termini, la previsione regolamentare presenta una intrinseca incoerenza laddove sembra prescegliere criteri simmetricamente diversi nella individuazione delle articolazioni interne ai settori”*.

Dopo altra gravidanza di durata analoga alla precedente, il Ministero della Giustizia avviò l'elaborazione di uno schema di decreto “correttivo”, contenente modifiche al DM n. 144, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5575/2017, giungendo all'adozione del DM n. 163/2020, che numerosi Ordini degli avvocati impugnarono innanzi al Tar del Lazio, determinando un affollato procedimento (per l'intervento *ad opponendum* o *ad adiuvandum* di numerose associazioni di avvocati specialisti) deciso in primo grado con sentenza di rigetto del 3 febbraio 2022, n. 1278.

L'acquisizione del titolo di specialista

I ricorrenti hanno contestato, tra le altre cose, la rilevanza assegnata, ai fini dell'acquisizione del titolo di avvocato specialista, nell'ambito di ciascuno dei tre settori individuati (civile, penale e amministrativo), agli indirizzi nei quali si specifica ogni settore, *“quali segmenti di specializzazione nei settori del diritto civile, penale e amministrativo”*. Tale individuazione sarebbe priva di copertura legislativa. La censura è stata ritenuta infondata, poiché l'articolo 9 della legge n. 247/2012 dispone che *“È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'art. 1”*.

Il Tar ha infatti osservato che il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

La norma non disciplina specificamente “il settore di specializzazione”, determinandone caratteristiche o ampiezza, bensì si limita a menzionarlo genericamente, di tal che deve ritenersi che il riferimento al settore non precluda la possibilità di articolare quest'ultimo, al suo interno, in più indirizzi, al fine di meglio descrivere e circoscrivere l'ambito di specializzazione, che è poi la finalità di tale disciplina; ciò tanto più se si considera che l'indicazione dell'indirizzo di

specializzazione non è imprescindibile, ma costituisce una facoltà per il professionista, che ben potrà optare per l'indicazione più generale della specializzazione nel macro-settore.

I criteri per individuare i settori

È stata anche contestata la carenza dei criteri in base ai quali sono stati individuati i settori e gli indirizzi di specializzazione. Al riguardo la citata decisione del Consiglio di Stato del 2017 aveva ritenuto, confermando sul punto la sentenza del Tar, che la precedente suddivisione delle specializzazioni fosse irragionevole e trascurasse alcune discipline giuridiche.

Dopo la decisione del Consiglio di Stato il Ministero ha dato corso ad un'istruttoria, mediante la consultazione del Cnf e, per il suo tramite, degli ordini circondariali e delle associazioni forensi specialistiche, effettuando l'analisi dell'impatto della regolamentazione, svolta nell'ambito dell'Osservatorio nazionale permanente sulla giurisdizione, dopo l'audizione davanti alla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

Secondo il Tar, le distinzioni e classificazioni operate nel DM n. 163/20, essendo di natura opinabile e per definizione non esaustive, possono aver determinato delle materie non adeguatamente menzionate o disciplinate; tuttavia, l'attuale assetto della suddivisione in settori e indirizzi, frutto di analisi e di contraddittorio con le parti interessate, e incentrato sull'omogeneità disciplinare e sulla specialità della giurisdizione, si sottrae alle censure proposte, tenuto conto dell'inevitabile opinabilità della categorizzazione.

Il conferimento del titolo di specialista ai dottori di ricerca

È stato impugnato anche l'articolo 2, comma 3, del decreto, laddove si prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Cnf anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 del DM Giustizia del 2015, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del 2020. Secondo il Tar la norma non evidenzia i profili contestati, poiché l'avvocato che abbia completato il percorso formativo postuniversitario nell'ambito di un dottorato di ricerca conseguendo, dopo le previste verifiche annuali e finale, il titolo di dottore di ricerca in una materia o curriculum riconducibili ad uno dei settori o indirizzi di specializzazione di cui all'articolo 3 del DM, può ritenersi equiparato, ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista, all'avvocato che abbia frequentato i corsi, di durata almeno biennale, di alta formazione specialistica conformi ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, del regolamento, senza che tale parificazione comporti alcuna illogicità della normativa.

La disposizione, secondo il Tar, deve essere interpretata nel senso che il dottorato di ricerca non sostituisce il titolo di avvocato, in quanto il titolo universitario, nel contesto della disciplina, assume rilevanza solo per evidenziare l'ambito specialistico in cui la professione viene esercitata.

Il riconoscimento del titolo per comprovata esperienza

È stata anche contestata la disciplina del riconoscimento del titolo per comprovate esperienze e la nuova disciplina della commissione istituita a tal fine. La contestazione era stata avanzata sul presupposto che la disciplina regolamentare, con riferimento a tale aspetto, come la precedente normativa del 2015, fosse priva di chiarezza sull'oggetto del colloquio e sul tipo di valutazione affidata alla Commissione.

Il Tar ha tuttavia spiegato che i criteri per l'attribuzione del titolo sono specificati sia dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 247/2012, sia dal regolamento adottato con DM n. 144/2015, come modificato dal DM n. 163/2020, che ha reso più definiti e meno rigidi i parametri in origine predeterminati.

La nuova disciplina del 2020 ha meglio definito i criteri precedentemente indicati, affidando alla Commissione il compito di derogarvi per tener conto della rilevanza degli incarichi documentati e delle caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione, soddisfacendo in tal modo l'esigenza di maggiore specificazione rilevata dal giudice amministrativo.

La valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, inoltre, mira ad evitare che la rigidità dei criteri prefissati conduca a risultati ingiustificati o irragionevoli, consentendo all'istante di allegare l'esperienza professionale che egli ritenga riconducibile a un settore e/o a un indirizzo di specializzazione.

Le tesi opposte, contro e a favore

Nel commento alla sentenza, in questa sede, non si vogliono affrontare gli aspetti tecnici della problematica ed entrare nel merito delle questioni oggetto di ricorso e decisione da parte della giustizia amministrativa, che come si è evidenziato ² ha avuto un ruolo notevole sia in fase consultiva nell'elaborazione del regolamento del 2020 che in sede giurisdizionale. Si vuole esaminare la

² Stefano Bigolaro, avvocato del foro di Padova, in articolo su "Il dubbio" del 6 maggio 2022 che auspica, nel futuro, un maggior coinvolgimento del Consiglio nazionale forense sulla materia delle specializzazioni e, più in generale, una rimeditazione sulle modalità di legiferare, separando maggiormente i ruoli di chi deve regolamentare tramite norme e che, successivamente, in altra veste, deve poi interpretare le stesse. Dello stesso autore si può leggere sull'argomento "Specializzazioni forensi: due paradossi e una via di fuga", in rivista on line <http://www.lexitalia.it/a> del 12 febbraio 2021. Nell'articolo si ritiene che il sistema delineato nel DM n. 163/20 sia eccessivamente burocratico in un momento economico in cui, per gli avvocati, risulta difficile vincolarsi troppo per un futuro incerto. Si prospetta che la soluzione migliore, tale da costituire una via di fuga ai paradossi in precedenza evidenziati nello scritto, potrebbe essere un sistema privo di obblighi di scuole ed esami e basato, invece, sullo sviluppo di qualcosa che già esiste come i crediti formativi, da rendere crediti specialistici e da mantenere liberamente acquisibili, determinando un sistema nel quale le specializzazioni siano meno titolo formale e più scelta sostanziale.

questione in generale, prendendo posizione solo sull'opportunità o meno della scelta di fondo, sul se proseguire o meno sulla via delle specializzazioni ³.

Contro la scelta della regolamentazione delle specializzazioni si è scritto che la stessa può rappresentare una nuova barriera all'ingresso e all'esercizio proficuo della professione, avendo determinato che, dopo l'acquisizione del titolo abilitante, ci vorranno ulteriori sforzi, sia economici che di tempo, per l'acquisizione del titolo specialistico, previo frequentazione delle scuole, concentrate - presumibilmente - presso le grosse città.

Si è evidenziato, inoltre, che l'investimento da effettuare per consentire allo specializzando di conseguire il relativo titolo potrà esser affrontato solo da studi di grosse dimensioni, favoriti, perciò, rispetto a studi cosiddetti "artigianali" e di provincia, che potrebbero patire la concorrenza di studi, operanti in più sedi, intenzionati ad operare in sede periferica telematicamente o tramite un loro giovane collaboratore, sulla cui specializzazione hanno investito.

Contro la specializzazione, infine, si è anche paventato che la stessa nel corso del tempo, prima o poi, potrebbe determinare che il titolo specialistico possa acquisire valore legale per esercitare il patrocinio in determinati procedimenti e fossilizzare sempre più l'attività forense, destinata a essere eseguita nel settore di competenza, nonostante cali di attività nello stesso, per non affrontare le difficoltà di una riconversione in altri settori, caratterizzati da maggiori contenziosi e sviluppi.

In senso opposto a tali considerazioni, si è evidenziato che le stesse non tengono conto della situazione esistente, con fuga da parte dell'utente dall'assistenza di un avvocato, a favore di operatori "pratici" del diritto, quali (in via esemplificativa) agenzie infortunistiche, società di consulenza o di recupero credito, prive della garanzia derivante dall'esercizio di una professione tradizionale e soggetta a più pregnanti vincoli di ordine deontologico rispetto alle nuove figure lavorative che, per le più svariate esigenze dei cittadini, sorgono nel mercato.

A favore della valorizzazione della specializzazione si è ritenuto che la stessa (insieme con la formazione professionale permanente) nell'impossibilità di un sapere giuridico universale, può servire, invece, a favorire una maggiore preparazione della classe forense e un suo recupero di credibilità da parte dei fruitori del servizio e, in generale, nell'opinione pubblica. A coloro che ritengono che l'accentuazione delle specializzazioni potrebbe determinare conflittualità all'interno della categoria, creando avvocati di serie A, destinati ad incrementare la loro attività su tutto il territorio nazionale, e avvocati di serie B, con più ristretto raggio di azione, sia territoriale che lavorativo, si è replicato (con richiamo a dati statistici) che, in base a dati del 2021, la situazione attuale registra che la maggioranza degli avvocati dichiara un reddito inferiore ai 20 mila euro, mentre solo l'1.5 % degli avvocati produce il 30% del Pil di tutta l'avvocatura.

³ In proposito è utile la lettura dello scritto che riproduce le opposte opinioni espresse da Francesco Rossi e Francesco Volpe, due noti avvocati padovani, nel corso dell'evento on-line "La nuova disciplina per il conseguimento del titolo di avvocato specialista", tenutosi a Padova il 3 febbraio 2021, poi pubblicato, con il titolo "Specializzazioni: sarà la volta buona...?" sulla rivista La Ragione dell'Ordine degli avvocati di Padova, 2021, pag.14 e seguenti.

Di fronte ad una divaricazione e sperequazione già esistente (in realtà comune ad altre professioni e a tutto il mondo lavorativo) si è messo in rilievo che le specializzazioni potrebbero determinare il venir meno di rendite di posizione e far emergere giovani con voglia di studio, impegno e passione, tali da risollevare lo status della professione forense.

Conclusioni

Riassunta la narrativa dell'argomento ⁴ e le opposte opinioni su di esse esistenti, come desumibile dall'interrogativo del titolo della presente nota, è da evidenziarsi che non è detto che la storia sia finita e che l'iter della normativa, ritenuta legittima dal Tar Lazio con la sopra riassunta sentenza del 3 febbraio 2022, n. 1278, possa dirsi esaurito e si sia spianata la strada per la sua attuazione.

A prescindere da esiti giudiziari del contenzioso incardinato nella giurisdizione amministrativa, l'attuazione della normativa ha notevoli ritardi. Notizie giornalistiche ⁵, relativamente recenti, evidenziano che delle quattro possibilità previste per conseguire il titolo di avvocato specializzato (esperienza accumulata nel campo, diploma di Scuola di specializzazione conseguito in passato ed accompagnato da prova scritta e orale, diploma sempre rilasciato da Scuola di specializzazione ma strutturata secondo linee guida ad hoc, conseguimento di dottorato di ricerca) nessuna è realmente attiva.

All'epoca dell'articolo giornalistico, al Consiglio nazionale forense erano pervenute 282 richieste di riconoscimento di vecchi percorsi formativi a fronte, però, di migliaia di diplomi rilasciati nel solo quinquennio 2020-2016.

Per il riconoscimento della comprovata esperienza pregressa erano state presentate 56 domande all'ordine territoriale di Roma, 32 a Milano, 0 a Potenza, una sola a Cagliari e Napoli, per un totale di 141 domande per 16 ordini (aventi 104.000 iscritti) consultati dagli autori dell'inchiesta giornalistica. All'epoca della stessa, tutte le domande erano bloccate in attesa della Commissione deputata ad esaminarle. Anche per le scuole mancava la Commissione presso il Ministero della Giustizia che dovrebbe elaborare le linee guida per la definizione dei programmi dei futuri corsi di specializzazione.

Successivamente allo scritto richiamato in nota, il 21 aprile 2022, hanno avuto inizio i lavori della Commissione, alla presenza dell'allora Ministra della Giustizia Marta Cartabia, che nell'occasione,

⁴ Sulle indicazioni operative relative al procedimento per presentare istanza per richiedere il titolo di avvocato specialista, si può consultare quanto scritto dal Comitato per le specializzazioni forense del Consiglio nazionale forense, consultando il relativo sito. Sempre per indicazioni pratiche si può consultare il seguente link <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/specializzazioni>.

⁵ 3 A, Cherchi, I, Cimarrusti, V,Uva "Perché l'avvocato non si può (ancora) definire "specializzato in ", articolo pubblicato in Norme e tributi del Sole 24 ore dell'1 marzo 2022 .

sottolineò che, come in altre professioni, la specializzazione dell'avvocato è diventata una necessità per rispondere alla sempre maggiore complessità della realtà che abbiamo davanti e che una spinta verso la specializzazione forense viene anche dall'Unione Europea.

La ministra evidenziò che la Commissione per i suoi lavori non sarebbe partita da zero, poiché l'avvocatura, tramite le proprie associazioni, ha già avuto modo di avviare, delle sperimentazioni per il conseguimento del titolo di specialista e, pertanto, avrebbe potuto avvalersi delle buone prassi sviluppate negli ultimi anni.

Si precisò, inoltre che, tuttavia, puntare alla specializzazione non deve mai far perdere di vista la necessità della completa padronanza delle competenze generali del diritto, *“perché anche il diritto come tanti altri saperi, ha bisogno di una visione olistica”*. Si tratta semmai di approfondire ed addentrarsi, a partire da solide basi, verso settori della realtà sempre più diversificati e dotati di precise regole e specificità.

La ministra della Giustizia, infine, nel proprio intervento invitò la Commissione a tenere conto di due priorità nell'elaborare i percorsi formativi specialistici.

La prima, derivante dalla constatazione della necessità di sviluppare migliori capacità di scrittura nei giuristi perché nelle nostre Università il percorso di studi giuridici si svolge tutto oralmente, mentre la vita professionale dell'avvocato e del magistrato si svolge soprattutto per iscritto. La seconda, derivante dal bisogno di strutturare percorsi che mirino ad orientare le nozioni che tutti i giuristi hanno acquisito allo scopo per il quali sono stati formati: la capacità di inquadrare problemi giuridici, e fornire soluzioni a tali problemi.

Non solo per l'autorevolezza di chi ha formulato tali considerazioni, la decisa scelta a favore delle specializzazioni forensi e gli obiettivi da perseguire dalla neonata Commissione nell'elaborazione dei percorsi formativi, è pienamente condivisibile.

Come si è sottolineato anche in altro articolo, sempre pubblicato sulla stampa non specializzata dopo l'emanazione del DM del 2020 e prima della sentenza del Tar del Lazio del 2022 ⁶, come dovrebbe essere ovvio per tutti e acquisito da decenni in altri settori, quali la medicina e la professione medica, ma anche l'ingegneria e un po' tutti gli ambiti scientifici e umanistici (sia pure con diverse conseguenze e necessità normative) non è più il tempo dei tuttologi.

⁶ A. Bottini già presidente dell'associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani, in Domani del 12 febbraio 2021, in articolo reperibile, anche on line, al link <https://www.editorialedomani.it/giustizia/specializzazioni-forensi-il-rischio-di-sciupare-una-grande-occasione-smkjxz7u>

Altre considerazioni spingono per l'irreversibilità e l'incremento della scelta a favore delle specializzazioni forensi.

Una tale soluzione, pur nella molteplicità delle cause della lentezza dei tempi della nostra giustizia (di impossibile analisi in questa sede e su ognuna delle quali si dovrebbe intervenire) potrebbe contribuire in modo significativo alla qualità della giurisdizione e, di conseguenza, anche alla sua tempestività. In via esemplificativa, la maggiore professionalità dell'avvocato specializzato potrebbe favorire la giusta scelta se adire o meno la giurisdizione e, in caso di opzione per la soluzione affermativa, individuare – nell'ambito della stessa - la forma e il rito più opportuno da perseguire, nonché la giurisdizione da adire e il giudice competente per materia e territorio. Potrebbe determinare una deflazione del contenzioso anche grazie a una valutazione da parte dell'avvocato della prevedibilità della decisione giudiziaria e della sua stabilità nel corso del tempo.

Ultima considerazione a favore delle specializzazioni deriva dalla scelta del legislatore di accentuare la specializzazione del giudice.

Tale scelta, nel campo della materia di cui si occupa prevalentemente la rivista, è stata operata già dal 1973 con la riforma del processo del lavoro, apprezzata ormai da tutti gli operatori del settore, quale che sia il loro ruolo e - nel caso degli avvocati - la categoria di appartenenza della parte assistita. L'attuata specializzazione, derivante anche da un rito processuale diventato modello per altri settori, non è più in discussione e, anzi, è stata oggetto di critiche solo perché avrebbe dovuto essere attuata con maggiore coerenza ⁷.

Sempre sul versante della magistratura, la scelta a favore della specializzazione - oltre che in molti altri settori (per esempio, giustizia minorile, diritto di famiglia, diritto penitenziario) - è stata attuata con la recente riforma della giurisdizione tributaria avvenuta con la legge n. 130/22. L'intervento novellatore modifica notevolmente i decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992, optando - in modo condivisibile - per un giudice specializzato e di provenienza concorsuale. La soluzione adottata non è stata portata ad ulteriori conseguenze (in futuro auspicabili) perché non ha reciso la connessione con il Ministero delle Finanze e non ha determinato per la magistratura tributaria i livelli di autonomia e indipendenza propri della magistratura ordinaria e che, invece, sarebbero ormai giustificati da un contenzioso complesso, delicato e di notevole impatto economico ⁸.

⁷ Si pensi alla scelta dei giudici ausiliari presso le Corti di Appello derivante dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, avvenuta senza considerare una pregressa attività nel settore oppure alla mancata pubblicazione dei posti vacanti presso la Corte di cassazione nella sezione lavoro senza valorizzare, anche in questo caso, una pregressa attività nel settore.

⁸ Su questi aspetti si può vedere l'ordinanza n. 408/2022 della Corte di Giustizia Tributaria (nuova denominazione della Commissione tributaria) di Venezia, depositata il 31 ottobre scorso e commentata da E. De Mita sul Sole 24 ore del 15 novembre 2022, mediante la quale si è disposto trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, prospettando l'incostituzionalità di molte modifiche disposte dalla riforma.

Nel processo, se c'è un giudice specializzato ci deve essere anche un avvocato specializzato e, viceversa, ad un avvocato specializzato deve corrispondere un giudice specializzato. La giurisdizione (senza enfatizzarne gli aspetti aziendalistici) è un servizio pubblico e un giusto processo - sia per i tempi di definizione che per la bontà e la qualità della decisione - presuppone (oltre a una maggiore partecipazione delle parti sostanziali del processo, fruitori del servizio e a conoscenza diretta dei fatti di causa) operatori professionalmente preparati e attrezzati, capaci di districarsi tra le ormai numerose fonti del diritto, nazionale e sovranazionale, coesistenti tra di loro a diversi livelli e da armonizzare con l'interpretazione, pur nella diversità dei loro ruoli, di tutti gli addetti alla giurisdizione.